

di **MARIO CASSARO**

## Prescrizione verifiche ispettive Inail: il ritorno al quinquennio

*Con l'esaurimento delle sospensioni dei termini prescrizionali introdotte durante l'emergenza Covid-19, a decorrere dal 1.07.2026 le verifiche ispettive Inail tornano a essere governate dal solo quinquennio ordinario previsto dall'art. 3, c. 9 L. 335/1995.*

**Dal 1.07.2026**, chi riceve un verbale Inail deve **verificare unicamente il quinquennio precedente alla data di notifica**, senza applicare alcuna proroga residuale. Si chiude così la stagione delle sospensioni Covid dei termini prescrizionali, che per oltre 5 anni ha esteso, in misura variabile, il perimetro temporale delle verifiche ispettive nei confronti delle aziende.

Il termine di prescrizione delle contribuzioni previdenziali obbligatorie è disciplinato dall'art. 3, c. 9 L. 335/1995, che fissa il classico quinquennio. **Durante la pandemia, 2 distinte misure emergenziali ne hanno alterato il computo.** L'art. 37, c. 2 D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia, conv. L. 27/2020) ha sospeso i termini dal 23.02.2020 al 30.06.2020, per 129 giorni. L'art. 11, c. 9 D.L. 183/2020 (Milleproroghe 2021, conv. L. 21/2021) ha operato dal 31.12.2020 al 30.06.2021, per ulteriori 182 giorni. Il cumulo ha prodotto 3 fasi distinte: fino al 30.06.2025 il periodo accertabile era di 5 anni più 311 giorni; dal 1.07.2025 al 30.06.2026 di 5 anni più 182 giorni; dal 1.07.2026 in poi torna il puro quinquennio ordinario senza alcun differimento.

**Le medesime sospensioni si applicavano anche ai crediti Inps, ma con la differenza che, in questo caso, il termine prescrizionale decorre dalla singola scadenza mensile di versamento.** Il rientro nel regime ordinario è avvenuto quindi progressivamente, credito per credito, man mano che ciascuna scadenza mensile usciva dall'ambito applicativo delle proroghe. A titolo esemplificativo, un'omissione contributiva Inps di competenza gennaio 2021, con scadenza di versamento al 16.02.2021, ha visto maturare la propria prescrizione ordinaria il 16.02.2026, senza alcuna proroga residuale applicabile.

**Sul piano dell'atto interruttivo**, la circolare Inail n. 26/2025 ha segnato una svolta definitiva rispetto all'orientamento della previgente circolare n. 1/1999, chiarendo che il verbale di primo accesso non è idoneo a interrompere la prescrizione, in quanto atto meramente prodromico all'accertamento, privo di un'inequivocabile pretesa creditoria. Solo il **verbale unico di accertamento e notificazione**, notificato al termine della verifica, produce tale effetto, anche in assenza della quantificazione dei premi, essendo sufficiente che il credito risulti determinabile (Cass. SS.UU. n. 5076/2015). L'effetto interruttivo si estende automaticamente alle sanzioni civili collegate, in quanto funzionalmente connesse all'omissione principale. I verbali di enti terzi (Inps, INL) non interrompono la prescrizione Inail; le sedi possono tuttavia avviare notificando autonomamente gli estremi del verbale esterno, manifestando la volontà di richiedere i premi con riserva di successiva quantificazione.

Sul piano operativo, **per i verbali notificati dal 1.07.2026 il perimetro accertabile è quindi il quinquennio puro, calcolato a ritroso dalla data di notifica del verbale finale.** Nei procedimenti pendenti va valutata l'eccezione di prescrizione per i periodi eccedenti il termine applicabile al momento dell'accesso, tenendo distinti i verbali notificati ante e post 1.07.2026.

Il superamento della circolare n. 1/1999 impone inoltre di **rideterminare il dies a quo anche nelle pratiche già istruite**, dovendo considerare non più la data del primo accesso, ma quella di notifica del verbale finale.